COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1974

che istituisce un comitato paritetico per i problemi sociali nella pesca marittima

(74/441/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118,

considerando che, nella dichiarazione del 21 ottobre 1972, i capi di Stato e di governo hanno affermato che l'espansione economica deve anzitutto consentire di attenuare le disparità delle condizioni di vita e che tale obiettivo deve tradursi in un miglioramento della qualità e del tenore di vita ;

considerando che in questa prospettiva essi hanno ritenuto indispensabile la crescente partecipazione dei datori di lavoro e dei lavoratori alle decisioni economiche e sociali della Comunità ;

considerando che tra le azioni prioritarie previste dal « Programma d'azione sociale » della Comunità la Commissione ha raccomandato di promuovere a livello comunitario il dialogo e la concertazione tra le parti sociali ;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 13 giugno 1972 [1], ha dichiarato che la partecipazione attiva delle parti sociali all'elaborazione di una politica sociale delle Comunità deve concretarsi nella prima tappa dell'unione economica e monetaria ;

considerando che il Comitato economico e sociale si è espresso nello stesso senso nel suo parere del 24 novembre 1971,

considerando che la situazione in atto negli Stati membri mostra chiaramente la necessità che le parti sociali dell'industria della pesca partecipino attivamente al miglioramento e all'armonizzazione delle condizioni di vita e di lavoro nel settore della pesca marittima ; che un comitato paritetico costituito presso la Commissione è il mezzo più idoneo per garantire tale partecipazione, in quanto dà vita a livello comunitario ad un organo rappresentativo delle forze socio-economiche interessate ;

DECIDE:

Articolo 1

È costituito presso la Commissione un comitato paritetico per i problemi sociali nella pesca marittima (in appresso denominato « Comitato »).

Articolo 2

Il comitato ha il compito di assistere la Commissione in sede di elaborazione e di attuazione della politica sociale comunitaria, aiutando la Commissione stessa a migliorare e ad armonizzare le condizioni di vita e di lavoro nel settore della pesca marittima.

Articolo 3

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, il comitato :

a) esprime pareri e presenta relazioni alla Commissione, su richiesta di questa o di propria iniziativa e

b) per il settore di competenza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'articolo 4 :

[1] GU n. C 70 dell'1. 7. 1972, pag. 11.

— promuove il dialogo e la concertazione e facilita le trattative tra le organizzazioni medesime ;

— dispone l'attuazione di studi ;

— partecipa a colloqui e seminari.

2. Il comitato provvede che tutte le parti interessate vengano informate della sua attività.

3. Nel chiedere un parere od una relazione del comitato, la Commissione può fissare il termine entro cui il parere o la relazione debbono essere presentati.

Articolo 4

1. Il comitato è composto di 42 membri.

2. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle seguenti organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della pesca :

Organizzazioni dei datori di lavoro

Associazione delle organizzazioni nazionali di imprese della pesca della CEE (EUROPESCHE);

Comitato specializzato delle cooperative di pesca dei paesi della CEE (COGECA);

Organizzazioni dei lavoratori

Comitato sindacale dei Trasporti della Comunità (I.T.F. — C.I.S.L.) ;

Comitato europeo dei trasporti (C.E.T. — C.MT) ;

Comitato di coordinamento europeo dei sindacati di pescatori (CGT–CGIL).

3. I seggi sono così ripartiti :

a) 21 ai rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro;

b) 21 ai rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori.

Articolo 5

1. Per ogni membro del comitato viene nominato un supplente alle stesse condizioni di cui all'articolo 4.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, il supplente assiste alle riunioni del comitato o di un gruppo di lavoro di cui all'articolo 10, ovvero partecipa ai lavori del Comitato solo se il membro che egli sostituisce si trova nell'impossibilità di farlo.

Articolo 6

Un elenco dei membri e dei loro supplenti è pubblicato a cura della Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, a* titolo informativo.

Articolo 7

1. Il mandato dei membri del Comitato e dei supplenti ha una durata di quattro anni ed é rinnovabile.

2. I membri ed i loro supplenti il cui mandato sia scaduto restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione od al rinnovo del mandato.

3. Il mandato di un membro o di un supplente cessa prima della fine del periodo di quattro anni in caso di dimissioni o di decesso ovvero quando l'organizzazione che ha designato il membro stesso ne chiede la sostituzione. Il successore è nominato per la restante durata del mandato, secondo la procedura dell'articolo 4.

4. Le attività svolte dai membri del comitato non sono retribuite.

Articolo 8

1. Il Comitato elegge fra i suoi membri, a maggioranza di due terzi dei presenti, un presidente ed un vicepresidente che rimangono in carica per un periodo di due anni. Il presidente ed il vicepresidente sono scelti alternativamente ed in ordine inverso, fra i rappresentanti dei due gruppi di organizzazioni di cui all'articolo 4. Il presidente ed il vicepresidente rimangono in carica dopo la scadenza del rispettivo mandato fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

2. Il presidente od il vicepresidente che lascia l'incarico prima della fine del mandato è sostituito per la rimanente durata del mandato medesimo da persona nominata nel modo prescritto al paragrafo 1 del presente articolo, su proposta del gruppo al quale appartiene la sua organizzazione.

Articolo 9

Il comitato può, per programmare e coordinare la propria attività, costituire un ufficio di presidenza composto dal presidente, dal vicepresidente e dai relatori dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 10.

Articolo 10

Il Comitato può :

a) costituire nel suo seno gruppi di lavoro ad hoc o permanenti per facilitare i lavori. Può inoltre autorizzare un membro a delegare un altro rappresentante della sua organizzazione, nominativamente designato, a sostituirlo in un gruppo di lavoro ; il sostituto ha, nelle riunioni del gruppo di lavoro, gli stessi diritti del membro che sostituisce ;

b) proporre alla Commissione di designare degli esperti per assisterlo in determinati lavori. Esso ha l'obbligo di farlo se tale designazione è richiesta da una delle organizzazioni di cui all'articolo 4 ;

c) chiedere che alle riunioni del Comitato assista in qualità di esperto qualsiasi persona particolarmente competente per uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'esperto può assistere alla riunione solo quando è in discussione il particolare argomento per il quale è stata richiesta la sua assistenza.

Articolo 11

Il comitato si riunisce su convocazione della segreteria disposta a richiesta della Commissione, dell'ufficio di presidenza o di un terzo dei membri del comitato stesso. In quest'ultimo caso il comitato si riunisce entro 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 12

1. I pareri del comitato sono validi solo se sono presenti almeno i $^2/_3$ dei membri e dei loro supplenti.

2. Il comitato presenta i pareri e le relazioni alla Commissione. Se i pareri o le relazioni non sono stati adottati all'unanimità, il comitato comunica alla Commissione anche i pareri contrari espressi.

Articolo 13

1. I servizi della Commissione assicurano il lavoro di segreteria del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

2. Rappresentanti dei servizi interessati della Commissione assistono alle riunioni del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. Alle riunioni del comitato assiste in veste di osservatore un rappresentante della segreteria di ciascuna delle organizzazioni di cui all'articolo 4.

Articolo 14

Se la Commissione ha informato il comitato che il parere richiesto verte su materia di carattere riservato, i membri del comitato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza delle riunioni del comitato o dei gruppi di lavoro. In tal caso, solo i membri del comitato ed i rappresentanti dei servizi della Commissione presenziano alle riunioni.

Articolo 15

La presente decisione entra in vigore il 25 luglio 1974.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI